

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, FRANZA, FERRETTI, CROLLALANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1960

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei Comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine

ONOREVOLI SENATORI. — La sentenza n. 36 della Corte costituzionale depositata il 27 giugno 1959, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1947, n. 1417, in quanto le aliquote delle imposizioni ivi previste venivano lasciate alla determinazione dei Comuni.

In tal modo si è verificata una grave lacuna, per la quale gli utenti di pubblicità si trovano attualmente esentati dal pagamento dei tributi, che, già acquisiti ai bilanci comunali, ne rappresentavano un forte capitolo di entrata.

È quindi urgente supplire a tale lacuna.

Non bisogna peraltro dimenticare che la Corte costituzionale ha avuto occasione di esprimere, con la sua sentenza, una severa critica contro l'operato delle Autorità comunali, per il cattivo uso delle facoltà già loro accordate, ed ha messo l'accento su diverse sperequazioni che non possono essere trascurate oltre dal legislatore, e che erano già state avvertite negli ambienti interessati.

Il disegno di legge, che si presenta oggi non si limita perciò ad eliminare la incosti-

tuzionalità dell'articolo 2 della legge precedente, ma vuole rivedere per intero la materia alla luce dell'esperienza e delle critiche così autorevolmente sollevate.

Nella stesura del disegno di legge sono stati tenuti in evidenza i seguenti criteri di impostazione:

A) *Tributo*. — La Corte costituzionale ha più volte sottolineato la necessità di risolvere il dubbio circa la natura dei versamenti che l'utente di pubblicità è chiamato ad effettuare al Comune per manifestazioni pubblicitarie.

A tal uopo si vuole chiarire una volta per sempre che è stato istituito un vero e proprio tributo a favore del Comune sulle forme di pubblicità svolte dai privati; viceversa il diritto del Comune ad ottenere il pagamento delle proprie prestazioni ha un ben diverso carattere, in quanto deve esaurirsi con il rimborso della pura spesa sostenuta.

Il progetto ha fissato l'ammontare del tributo, i criteri per la determinazione delle spese da rimborsare ed i relativi massimi.

B) *Misura dell'imposizione.* — Il problema dell'adeguamento della misura della imposizione è stato proposto anche come problema di costume, come da accenno fatto dalla stessa Corte costituzionale sugli inconvenienti della discrezionalità ed arbitrarietà già consentite ai Comuni.

Si è poi tenuto conto del problema del costo che la pubblicità può rappresentare per il prodotto cui si riferisce, e del limite di pressione fiscale che essa può sopportare.

Si è infine tenuto conto, nella compilazione del disegno di legge, del fatto che dal 1954 è operante la legge sulle imposte erariali sulla pubblicità (24 giugno 1954, numero 342) e della relativa incidenza per lo utente; così pure si sono tenuti in conside-

razione gli insegnamenti pratici derivanti dal confronto fra la precedente legge sulle affissioni e la pubblicità affine (14 giugno 1928, n. 1399) e quella del 1947, che aveva risentito di una affrettata preparazione, e della influenza del clima di immediato dopoguerra.

Volutamente ci si è riferiti anche alle disposizioni del testo unico sulla finanza locale (14 settembre 1932, n. 1175) col quale il disegno di legge è in perfetta armonia.

Comunque dal dettagliato raffronto fra la legge attuale ed il progetto viene confermata la portata della riforma. È un atto di giustizia tributaria per i Comuni e per gli utenti della pubblicità nelle sue varie forme.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**NORME GENERALI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E SULLA PUBBLICITA' AFFINE**

Art. 1.

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni si comprende l'esposizione di manifesti, avvisi ed altri mezzi pubblicitari stampati, litografati, manoscritti o dipinti o comunque ottenuti con mezzi meccanici o fisico-chimici, in modo da essere totalmente e permanentemente visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.

Va compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od

CLASSI DEI COMUNI

1 ^a	oltre
2 ^a	da
3 ^a	da
4 ^a	da
5 ^a	da
6 ^a	da
7 ^a	da
8 ^a	da
9 ^a	fino a

Nei Comuni qualificati stazioni di soggiorno, cura e turismo, l'ammontare del tributo fissato negli articoli seguenti può essere aumentato in misura non superiore al 50 per cento durante il periodo stagionale e limitatamente ad esso.

Art. 4.

Non sono assoggettabili al tributo di cui alla presente legge gli avvisi, i cartelli ed ogni altra forma di pubblicità, praticata

acustico, in modo da essere totalmente e permanentemente visibile o interamente percettibile dalle vie e piazze pubbliche. Ai fini della presente legge, non sono considerati come mezzi pubblicitari le insegne, mostre ed avvisi di carattere permanente, aventi la caratteristica di indicare l'esercizio di un'attività con fine di lucro, che, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono soggetti alla tassa sulle insegne.

Art. 2.

È istituito un tributo a favore dei Comuni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine. La misura di detto tributo è fissata dalla legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge i Comuni si intendono ripartiti in 9 classi secondo la classificazione prevista dall'articolo 11 del testo unico della finanza locale, come segue:

POPOLAZIONE LEGALE

500.000	abitanti
200.000 a 500.000	»
100.000 a 200.000	»
60.000 a 100.000	»
30.000 a 60.000	»
15.000 a 30.000	»
10.000 a 15.000	»
5.000 a 10.000	»
5.000	»

nell'interno o sulla superficie esterna delle vetrine, porte, finestre dei locali di commercio, tra questi compresi gli esercizi pubblici, o collocati sulle tariffe o negli ingressi di tali locali, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi, ed a prodotti fabbricati dagli esercenti nei locali.

Qualora, peraltro, i cartelli e gli avvisi luminosi e non, di cui al primo comma, superino singolarmente la superficie di 50 decimetri quadrati, possono essere assoggettati

al tributo con una riduzione non inferiore al 50 per cento, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1.

Sono esenti dal tributo, qualunque sia la loro superficie, i cartelli e gli altri mezzi di propaganda turistica obiettiva e generica esposti nelle vetrine od all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico.

Art. 5.

I Comuni non possono sottoporre al pagamento del tributo le affissioni e le forme pubblicitarie di qualsiasi natura eseguite direttamente e comunque visibili o percettibili, fuori degli abitati, lungo le strade statali, lungo le autostrade e sul suolo di proprietà autostradale ovvero lungo le linee ferroviarie sia statali sia concesse alla industria privata, nonchè le affissioni e la pubblicità eseguite nell'interno delle stazioni e nelle altre sedi ferroviarie. Restano ferme le norme del decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, concernenti la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stabilimenti dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Art. 6.

Sono esenti dal pagamento del tributo:

a) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici in materia di tributi;

c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche ed amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge o determina-

ta da rilevanti motivi di pubblico interesse;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni delle ferrovie, sia statali, sia concesse all'industria privata, e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci.

Per tutti gli altri manifesti delle autorità, che non rientrino nelle categorie suindicate, sarà applicata una riduzione del tributo in misura non inferiore al 50 per cento.

Sono altresì esenti dal pagamento dei tributi, i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita, a cura delle autorità religiose, negli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto, che riguardino il governo spirituale dei fedeli.

Per la pubblicità delle associazioni di carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonchè per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i Comuni dovranno concedere una riduzione non inferiore al 30 per cento sulle misure del tributo. Per la pubblicità dei partiti, delle associazioni sindacali e delle associazioni politiche italiane la riduzione del tributo dovrà essere del 75 per cento.

Art. 7.

I regolamenti comunali potranno contenere disposizioni che stabiliscano l'esenzione totale o parziale dai diritti per le pubbliche affissioni e per la pubblicità affine in occasione di determinate ricorrenze (fiere, feste civili e religiose, ecc.). Potrà essere stabilita una riduzione sulle aliquote, quando trattasi di pubblicità riguardante prodotti agricoli od industriali offerti direttamente dai produttori al pubblico.

Art. 8.

Ai Comuni compete il diritto di controllo sulla pubblicità di cui all'articolo 1, per motivi di ordine estetico o pubblico.

L'Autorità comunale regolamenterà dettagliatamente i limiti e l'estensione di tale controllo.

TITOLO II

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 9.

A rimborso delle spese delle prestazioni effettuate nella gestione del servizio delle pubbliche affissioni assunta dai Comuni a norma del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 (testo unico della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie), i Comuni percepiranno un corrispettivo, il cui ammontare massimo è stabilito dalla legge. Tale rimborso si somma al tributo di cui all'articolo 2.

Art. 10.

L'Autorità comunale, sentita la locale Commissione edilizia, determina, previo consenso dei proprietari, i luoghi in cui è permessa l'affissione.

Qualora non sia possibile tale determinazione mediante accordo tra l'Autorità comunale ed i proprietari, ad essa provvede il Prefetto, sentiti l'Ufficio del Genio civile e la Sovrintendenza alle opere di antichità ed arte; il decreto del Prefetto è definitivo.

Nei locali degli uffici delle pubbliche affissioni devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, la tariffa del servizio ed un elenco sul qua-

le devono essere indicati gli spazi su tabelle destinati alle affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.

Le tabelle destinate alle affissioni dovranno essere censite singolarmente, con l'indicazione di un numero di identificazione progressivo; esse dovranno avere carattere permanente.

Art. 11.

I Comuni di 1^a, 2^a, 3^a, 4^a classe dovranno, agli effetti dell'applicazione della misura del tributo, suddividere gli spazi su tabelle ad essi destinati in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed alla diversa importanza delle singole vie e piazze ove le tabelle sono poste:

una categoria normale comprendente almeno il 90 per cento degli spazi predisposti, a cui saranno applicate le tabelle normali;

una categoria speciale, comprendente non più del 10 per cento degli spazi medesimi, a cui saranno applicate aliquote più elevate non superiori al doppio di quella normale.

Per le altre classi di Comuni si avrà categoria unica.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale deve essere preventivamente comunicato l'elenco degli spazi di detta categoria che possono essere messi a sua disposizione.

Art. 12.

Le imposizioni avranno il seguente ammontare per mq. o frazioni di mq.:

A) tributo: lire 2 per ogni giornata di esposizione richiesta ed effettuata;

B) compenso per servizio affissione: aliquote massime:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	GIORNATE DI AFFISSIONE					
	1 g.	5 g.	10 g.	15 g.	1 mese	3 mesi
1 ^a	14	16	22	28	35	60
2 ^a	14	16	21	27	33	56
3 ^a	14	15	20	26	32	53
4 ^a	13	15	19	25	31	50
5 ^a	13	14	19	24	30	47
6 ^a	13	14	18	23	29	44
7 ^a	13	14	18	22	28	41
8 ^a	12	13	17	21	27	38
9 ^a	12	13	17	20	26	35

Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli aventi misura non superiore al mq., escluse quelle riguardanti i pubblici spettacoli, può essere applicato, limitatamente ai Comuni di 1^a e 2^a classe, un aumento sulla tassa di affissione in misura non superiore al 10 per cento. Eguale aumento può essere apportato alle aliquote quando un solo avviso raggiunto alla superficie di almeno 6 mq.

Alle affissioni per pubblici spettacoli viene accordata una riduzione del 50 per cento sulla aliquota. Per tali affissioni i Comuni hanno facoltà di applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale di cui all'articolo 11.

Agli enti di cui all'articolo 6 della presente legge dovrà essere accordata una riduzione sulle aliquote, non inferiore al 50 per cento.

Art. 13.

Il pagamento della commissione può essere richiesto anticipatamente ove la durata della commissione non sia superiore al trimestre.

Può essere consentita l'apertura di conti correnti attivi, garantiti con anticipazioni, per quei clienti che, per la molteplicità delle loro commissioni, trovino più conveniente tale sistema di pagamento, in confronto di quello che si dovrebbe effettuare per ogni commissione.

Per ordinazioni che superino l'importo di lire 10.000 effettuate con una sola commis-

sione da una stessa ditta, anche se per differenti forme di pubblicità, deve essere concessa una riduzione sulle aliquote normali.

Art. 14.

Le affissioni della durata da uno a quindici giorni devono essere eseguite nel giorno successivo a quello in cui pervengono all'ufficio i manifesti, sempre che gli utenti siano in regola con i pagamenti.

Alle affissioni di manifesti commerciali dai quindici giorni a tre mesi sarà dato corso con la massima sollecitudine, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Il ritardo causato dal persistente cattivo tempo o dalla mancanza di spazi disponibili è considerato caso di forza maggiore.

Per le affissioni da eseguire nella stessa giornata o in data indicata dal committente come improrogabile, l'ordinazione non eseguita per forza maggiore si intende annullata.

In ogni altro caso, qualora si preveda un ritardo superiore agli otto giorni dalla data richiesta deve esserne data subito comunicazione al committente, che può annullare la ordinazione.

La durata dell'affissione, in ogni caso, decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, con tolleranza di ritardata affissione del 10 per cento per la sola categoria normale.

Art. 15.

Per le affissioni da eseguirsi nel giorno stesso in cui sono stati consegnati i manifesti o entro il termine di due giorni per le affissioni commerciali della durata da quindici giorni a un anno, potrà essere stabilito, oltre all'aliquota di tabella, un compenso calcolato per ogni 100 fogli o frazione di 100 fogli, in misura non superiore a:

lire 700 per i Comuni di 1^a, 2^a, 3^a classe;

lire 500 per i Comuni di 4^a, 5^a, 6^a, 7^a classe;

lire 300 per i Comuni di 8^a, 9^a classe.

Uno speciale compenso potrà anche fissarsi per le affissioni delle quali venga richiesta l'esecuzione di notte od in giorni festivi, in misura non superiore a:

lire 800 per i Comuni di 1^a, 2^a, 3^a classe;

lire 700 per i Comuni di 4^a, 5^a, 6^a, 7^a classe;

lire 600 per i Comuni di 8^a, 9^a classe; per ogni 100 fogli o frazione di 100 fogli.

Qualora il committente richieda l'affissione in spazi da lui prescelti, compresi sia nella categoria normale, sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, potrà essere richiesto il pagamento di un supplemento nella misura del 10 per cento della aliquota.

Art. 16.

I Comuni e le imprese concessionarie hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando un manifesto dovesse essere sostituito perchè sciupato o lacerato e presso lo ufficio delle affissioni non vi siano altri esemplari, dovrà essere avvertita la ditta interessata e, nel frattempo, essere tenuto a disposizione lo spazio relativo.

Ogni variazione od aggiunta apportata a manifesti già affissi, sarà considerata, ai fini del pagamento dei relativi diritti, come nuova affissione; con la riduzione del 50 per cento sull'aliquota.

TITOLO III

PUBBLICITA' ESEGUITA
CON ALTRI MEZZI

CAPO I.

Pubblicità ordinaria e pubblicità con luce

Art. 17.

Per pubblicità ordinaria si intende quella che viene eseguita mediante la esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, standardi, fac-simili giganti e di altri mezzi similari.

La pubblicità con luce può essere illuminata o luminosa. Per pubblicità illuminata si intende quella che è resa visibile di notte da una fonte apposita di luce e per pubblicità luminosa quella in cui i caratteri ed i disegni costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce.

Art. 18.

La superficie della pubblicità agli effetti del tributo verrà calcolata a metro quadrato. Le frazioni verranno arrotondate a quarto di metro quadrato. La superficie verrà calcolata in base al minimo poligono entro il quale può essere circoscritto l'avviso fatto con pittura o qualsiasi altro mezzo. Così pure per i fac-simili giganti, di bidoni, barattoli, bottiglie ed altri mezzi di pubblicità, la superficie va misurata in base al poligono minimo entro il quale l'oggetto può essere circoscritto.

Qualora la pubblicità con luce venga effettuata a mezzo di proiezioni intermittenti o successive sopra un quadro od altro apparecchio, la relativa tariffa va applicata tenendo conto della sola superficie adibita alla proiezione, qualunque sia il numero degli avvisi che vengono eseguiti e quello delle ditte e dei prodotti cui essi si riferiscono.

Art. 19.

I Comuni appartenenti alla prima e seconda classe possono, agli effetti della misura del tributo, per la pubblicità ordinaria e per quella con luce, suddividere le vie e le piazze degli abitati in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza delle singole vie e piazze: una categoria normale, comprendente almeno il 90 per cento delle vie e piazze del Comune, in cui sarà applicata la tabella normale; una categoria speciale comprendente non più del 10 per cento delle vie e piazze, in cui sarà applicata una aliquota più elevata, non superiore al doppio di quella normale. L'elenco nominativo delle vie e piazze considerate di cate-

goria speciale dovrà essere sempre a disposizione degli interessati.

Nelle altre classi di Comuni si avrà una unica categoria.

Art. 20.

Le aliquote riflettono soltanto i diritti per l'esposizione del materiale di pubblicità. Qualora lo spazio della pubblicità sia concesso su fabbricati e aree, di proprietà comunale od in uso al Comune, ovvero demaniali e dati in concessione al municipio, potrà anche essere richiesto un compenso, a titolo di affitto.

Art. 21.

Le imposte di pubblicità restano così determinate, in lire ed a metri quadrati:

A) Pubblicità ordinaria:

CLASSE DI COMUNE	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
1 ^a	120	300	420	600
2 ^a	110	280	390	560
3 ^a	100	260	360	520
4 ^a	90	240	330	480
5 ^a	80	220	306	440
6 ^a	75	200	282	405
7 ^a	70	180	258	370
8 ^a	65	165	234	335
9 ^a	60	150	210	300

B) Pubblicità luminosa:

CLASSE DI COMUNE	3 mesi	6 mesi	1 anno
1 ^a	900	1500	2400
1 ^a	840	1400	2250
3 ^a	780	1300	2100
4 ^a	720	1200	1950
5 ^a	660	1110	1800
6 ^a	600	1020	1650
7 ^a	550	930	1500
8 ^a	500	840	1350
9 ^a	450	750	1200

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) *Pubblicità illuminata:*

CLASSE DI COMUNE	3 mesi	6 mesi	1 anno
1 ^a	600	840	1200
2 ^a	560	780	1120
3 ^a	520	720	1040
4 ^a	480	670	960
5 ^a	440	620	880
6 ^a	405	570	810
7 ^a	370	520	740
8 ^a	335	470	670
9 ^a	300	420	600

Le tariffe sopra indicate possono essere proporzionalmente applicate dai Comuni per periodi frazionati.

La tariffa della pubblicità luminosa od illuminata non è applicabile ai globi luminosi od illuminati, recanti la sola indicazione del nome, ditta o marca del prodotto, quando siano collocati in luoghi in cui viene fatta la vendita o distribuzione del prodotto stesso.

CAPO II

Pubblicità eseguita con sistemi speciali

Art. 22.

La concessione di esporre trasversalmente alle vie e piazze tele di pubblicità può essere rilasciata dall'autorità comunale solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, esse non possano nuocere alla estetica ed al decoro urbano.

Le aliquote sono quelle della pubblicità ordinaria, aumentata al doppio; in caso di periodo inferiore al mese, l'aumento è triplo.

Art. 23.

Qualora non si oppongano motivi di pubblica sicurezza, nè ragione di decoro o di polizia urbana, l'autorità comunale può consentire la circolazione di persone con cartelli,

standardi, scritte ecc. a fine pubblicitario.

L'aliquota è quella della pubblicità ordinaria. Per i periodi inferiori al mese l'aliquota è raddoppiata.

La pubblicità eseguita mediante distribuzione di manifestini per le vie e piazze pubbliche è tassata con le aliquote previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, ridotte alla metà.

Art. 24.

Le iscrizioni a scopo di pubblicità su veicoli da trasporto (autoveicoli, furgoncini o carri trainati da forza non meccanica, furgoncini spinti da velocipidi o carretti), relative alle aziende cui i veicoli servono o ai prodotti da essi trasportati, sono assoggettati ai tributi per la pubblicità ordinaria. Tali tributi possono essere applicati soltanto dal Comune ove il veicolo è immatricolato. La relativa aliquota annuale è la seguente, da applicare per capo, indipendentemente dalle misure dell'iscrizione:

- 1) autoveicoli lire 2.500;
- 2) furgoncini o carri trainati lire 1.250;
- 3) furgoncini spinti da velocipidi o carretti lire 700.

Non è considerata pubblicità l'indicazione, anche se ripetuta, apposta sui veicoli di cui sopra, del nome e dell'indirizzo della ditta e della marca dei prodotti della ditta stessa.

Art. 25.

Qualora si tratti di veicoli esclusivamente adibiti a fine di pubblicità per conto terzi, la pubblicità è tassabile in ogni Comune nel quale i veicoli circolano. Le aliquote da applicare sono quelle della pubblicità ordinaria per metro quadrato; in caso di frazionamenti inferiori al periodo di un mese, l'aliquota è raddoppiata.

Alla stessa stregua si tassa la pubblicità eseguita su vetture tramviarie, automobili, battelli ed altri veicoli adibiti ad uso pubblico, sempre che essa sia visibile dalle pubbliche vie e piazze e sia fatta all'esterno dei veicoli.

Qualora la pubblicità ambulante di cui sopra sia luminosa o illuminata alle tariffe di cui sopra dovranno aggiungersi le aliquote dei tributi per la pubblicità luminosa o illuminata, stabilita all'articolo 21 con gli opportuni frazionamenti.

Art. 26.

I Comuni possono contemplare, ai fini della tassazione, anche la pubblicità sonora,

esclusa quella trasmessa dalla Radio e T.V., nonché quella eseguita con mezzi aerei. La tassazione sarà fatta dal Comune in base alle aliquote previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, ridotte alla metà.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 27.

La presente legge abroga il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Art. 28.

Le disposizioni previste dall'articolo 10, ultimo capoverso, andranno in vigore dopo un anno dalla promulgazione della legge. Durante tale periodo è consentito il perdurare della precedente procedura in merito alla scelta dei luoghi di affissione.